



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

SERVIZI DEMOGRAFICI

- UFFICIO ELETTORALE -

ELEZIONI REGIONALI DEL 5 E 6 OTTOBRE 2025

**VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO
IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni;

Vista la circolare n. **54/2025** della Prefettura di REGGIO CALABRIA del **24/08/2025**;

« **Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**

(Rubrica così sostituita dall'art. 1 c. 1, lettera f) della legge 7 maggio 2009, n. 46).

1. *(Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46)* Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore. **Per le elezioni regionali le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio della regione per cui è elettore.**

3. *(Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46)* Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. *(Comma inserito dall'art. 1, c. 1.c) della legge 7 maggio 2009, n. 46)* Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. *(Comma così modificato dall'art. 1, c. 1.d) della legge 7 maggio 2009, n. 46)* Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

RENDE NOTO

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria **entro il LUNEDÌ 15 Settembre 2025**.

Dalla Residenza Municipale, li 29 Agosto 2025



Il Responsabile UOC1 Affari Generali e Demografici
F.to (Dott. Vincenzo Calabrò)